

**CONVENZIONE QUADRO PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI CURRICULARI PRESSO LE  
SEDI DEL MINISTERO DELLA CULTURA – n. 6/2022**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

**l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Cracovia 50, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Orazio Schillaci, nato a Roma (Rm) il 27/04/1966, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Cracovia 50, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.1999 e 26.07.1999;

e

**Ministero della Cultura**, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali** (d'ora innanzi "DG-ERIC e MiC"), cod. fiscale 97831180589, indirizzo posta elettronica certificata: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it, con sede legale in Roma, Via Milano, 76 – tel. 06.48291203, in persona del Legale rappresentante dott. Mario Turetta, nato il 1° ottobre 1958 ad Alpignano (Torino), C.F. TRTMRA58R01A222C, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente.

**Premesso che**

considerate le competenze in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca attribuite alla DG-ERIC ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019, la presente Convenzione Quadro costituisce riferimento generale per l'attivazione di tirocini curriculari, d'ora in poi *tirocini*, presso gli Istituti centrali e periferici del Ministero.

L'indicazione 'Soggetto ospitante' - con relative competenze - richiamata negli articoli della presente convenzione, si riferisce, pertanto, alla specifica sede di attivazione e svolgimento del tirocinio in seno alle sedi del Ministero della Cultura.

Per tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1 – Oggetto**

Visto l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98 - n. 142, ed in particolare ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) e lett. d), del Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

**ART. 2 – Limiti numerici**

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.



### **ART. 3 - Modalità di formalizzazione**

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante presso le sedi previste mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi tecnico-amministrativi, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

### **ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro**

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, non tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti della sede interessata, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi tecnico-amministrativi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

### **ART. 5 – Garanzie assicurative**

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà, altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accessa presso compagnie operanti nel settore.

### **ART. 6 - Clausola di riservatezza**

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

### **ART. 7 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente



Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte contrattuale a cui si riferiscono.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

**Per il soggetto ospitante:**

Titolare del trattamento è il MiC, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita [pagina dei contatti](#).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail PEO [rpd@beniculturali.it](mailto:rpd@beniculturali.it), PEC [rpd@mailcert.beniculturali.it](mailto:rpd@mailcert.beniculturali.it) | telefono: 06.67232494 | via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

**Per l'Università:**

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", e-mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [rettore@pec.uniroma2.it](mailto:rettore@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it)

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione.

Nello specifico, l'Università ha predisposto una informativa per il trattamento dei dati personali dei tirocinanti, denominata “ *Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o presso enti pubblici/aziende ospitanti*”, rinvenibile e consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo: <http://utov.it/s/privacy>.

L'Università è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli studenti per le finalità elencate nell'informativa sopraindicata e ha le responsabilità previste dall'art.24 del GDPR. Su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali sono comunicati dall'Università, ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni al Soggetto ospitante, che tratterà i dati personali del tirocinante in qualità di titolare autonomo secondo quanto sancito dall'art. 24 del GDPR.

Il Soggetto ospitante tratterà i dati personali degli studenti esclusivamente per le finalità di tirocinio, così come definito nella presente convenzione e si impegna a fornire una informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui il tirocinante, durante l'espletamento del tirocinio, dovesse trattare dati personali di cui è Titolare il MiC verrà istruito dal Soggetto ospitante così come stabilito dall'art. 29 del GDPR e verrà nominato dal Soggetto ospitante persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi per l'effetto al rispetto dell'obbligo legale di riservatezza e garantendo la sicurezza del trattamento dei dati personali operato.

### **ART. 8 – Durata, proroga e recesso**

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.



### **ART. 9 - Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico adottato dalla controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti - sono parte integrante della presente convenzione.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

### **ART. 10 – Dichiarazione delle parti e foro competente**

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**

**Il Rettore (Prof. Orazio Schillaci) .....**

**PER LA DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI (MiC)**

**Il Legale Rappresentante (Dott. Mario Turetta) .....**